

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1176

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori D'AMELIO e DONATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993**

---

**Nuova disciplina per la celebrazione delle consultazioni  
referendarie**

---

ONOREVOLI SENATORI.— La consultazione referendaria del 18 aprile, impegnando gli elettori a pronunciarsi su ben otto quesiti referendari, ha messo in luce una serie di inconvenienti, che vanno eliminati o corretti.

Se, infatti, non si vuole vanificare lo spirito democratico del *referendum*, è indispensabile salvaguardare sempre la libera scelta degli elettori, assicurando la piena corrispondenza della volontà degli stessi con la convinta espressione del voto.

Di qui la necessità di consentire all'elettore l'immediata percezione del *referendum*, attraverso una breve indicazione dell'ogget-

to referendario, posta sulla scheda, in tutta evidenza, al di sopra del quesito stesso (articolo 1); ciò agevolerà anche notevolmente le operazioni di voto.

Occorre altresì limitare il numero dei *referendum* per evitare che l'elettore si disperda tra molti quesiti, a tutto danno della piena consapevolezza dell'oggetto del voto e dell'assoluta corrispondenza della volontà con l'espressione del voto stesso.

Per rispondere a questa seconda esigenza, si è pensato di limitare ad un massimo di tre i *referendum* da celebrarsi nella stessa tornata (articolo 2).

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. All'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il quesito referendario deve essere preceduto da una rubrica indicativa dell'oggetto del *referendum*, costituita da non più di sei parole, da riportarsi con caratteri evidenziati, al centro della scheda, al di sopra del quesito stesso».

## Art. 2.

1. All'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Non possono essere svolti contemporaneamente più di tre *referendum*.

Nel caso di tempestiva presentazione di più richieste referendarie, hanno luogo in via prioritaria quei *referendum* per i quali è stato raccolto il maggior numero di firme o che sono stati presentati dal maggior numero di consigli regionali».

1